

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1968

Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di mq 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del Comune di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Stato prese a suo tempo possesso — in base alle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 — di un edificio costruito dal disciolto Partito nazionale fascista e già adibito a sede dell'ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi » di Milano.

Tale fabbricato, che occupa i due terzi di un'area di proprietà del comune di Milano, di complessivi metri quadrati 2.900, è ora utilizzato, per la maggior parte, quale sede di servizi della Guardia di finanza.

Stante la predetta destinazione del bene, appare quanto mai conveniente ed opportuno acquisire al patrimonio dello Stato la suindicata area di metri quadrati 2.900.

Dalle complesse e laboriose trattative all'uopo svolte col comune di Milano, è emersa anche la possibilità di disciplinare, contestualmente, taluni rapporti relativi ad altri immobili.

Più precisamente, la ripetuta area verrebbe acquisita allo Stato mediante permuta con i due seguenti immobili demaniali:

1) edificio dell'ex Partito nazionale fascista già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca », comprendente due corpi di fabbrica contigui con la consistenza complessiva di 4 piani e 60 vani, oltre a disimpegni e servizi.

Il compendio è già in uso al comune di Milano ed adibito ad uffici diversi;

2) area urbana di metri quadrati 800 del sedime dell'ex caserma « Generale Villata », utilizzata dal Comune.

Il competente Ufficio tecnico erariale ha attribuito ai due immobili suindicati i rispettivi valori di lire 169.000.000 e lire 121.000.000, per un totale di lire 290.000.000, ed all'area di proprietà del Comune il valore di lire 373.000.000, con conseguente conguaglio a carico dello Stato di lire 83.000.000.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dato, però, che debbono essere disciplinati i rapporti concernenti il manufatto ex gruppo rionale fascista « Diaz », che fu costruito dal disciolto Partito nazionale fascista su suolo di proprietà comunale e che trovasi in istato di abbandono, il Demanio dello Stato tratterrebbe dal predetto conguaglio l'importo di lire 65.000.000, pure stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, a titolo di indennizzo ex articolo 936 Codice civile.

Il conguaglio residuo, di lire 18.000.000, verrebbe trattenuto anch'esso dal Demanio, in conto delle indennità dovute dal Comune per l'occupazione dell'immobile ex gruppo rionale fascista « Baracca », salvo a regolare definitivamente i relativi rapporti con apposito atto.

Per l'occupazione dei rimanenti immobili, le reciproche ragioni di credito e debito resterebbero totalmente compensate.

Il comune di Milano, che ha già accettato tutti i patti e le condizioni di cui sopra, si è inoltre dichiarato disposto ad assumere contrattualmente l'impegno di adibire esclusivamente a servizi pubblici l'immobile già sede del gruppo rionale fascista « Baracca », soggetto al vincolo di destinazione di cui al citato articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944.

La permuta, nei termini suindicati, risponde ad esigenze sia dello Stato che del comune di Milano.

Per poter far luogo, peraltro, alla stipula del relativo contratto, è necessaria l'emanazione di apposito provvedimento legislativo

che consenta di derogare alle norme vigenti in materia di alienazione di immobili patrimoniali dello Stato.

Ed infatti, mentre per il compendio ex gruppo rionale fascista « Baracca » la cessione potrebbe essere autorizzata nelle forme e con lo strumento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le finanze e di concerto con i Ministri competenti) previsti dal citato articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale numero 159 del 1944, per l'area dell'ex caserma « Generale Villata » debbono essere osservate le norme comuni, secondo le quali è esclusa, nella fattispecie, la vendita o permuta a trattativa privata, dato il valore della ripetuta area.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge di autorizzazione, che prevede anche l'obbligo per il comune di Milano di destinare l'immobile già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » esclusivamente a servizi pubblici.

* * *

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della quarta legislatura, viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato al Senato nella seduta del 14 settembre 1967 (Senato n. 2409).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la cessione in favore del Comune di Milano dell'immobile già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca », sito in Milano con accesso dalla via Duccio da Boninsegna, civ. 21 e 23, del valore di lire 169.000.000, nonchè dell'area urbana di metri quadrati 800 del sedime dell'ex caserma

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Generale Villata », sita in Milano con accesso dalla via Oloria, del valore di lire 121.000.000, a titolo di permuta con l'area di proprietà comunale di metri quadrati 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi » sito in Milano e prospiciente le vie Fabio Filzi, Tonale e G. Battista Sammartini, del valore di lire 373 milioni.

Art. 2.

Il conguaglio di lire 83.000.000 risultante in favore del Comune di Milano, per l'importo di lire 65.000.000 si intenderà compensato con quanto spettante all'Amministrazione finanziaria a titolo di indennizzo ex articolo 936 Codice civile per il manufatto ex gruppo rionale fascista « Diaz » costruito dall'ex partito nazionale fascista su area di proprietà comunale, mentre il residuo importo di lire 18.000.000 sarà contabilizzato in detrazione di quanto dovuto dal Comune per l'occupazione dell'immobile ex gruppo rionale fascista « Baracca ».

Art. 3.

I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista « Baracca », saranno totalmente compensati.

Art. 4.

È fatto obbligo al Comune di Milano di destinare l'immobile, già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca », esclusivamente a servizi pubblici.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

